



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA METROLOGIA LEGALE - ANNUALITÀ 2024**

**TRA**

L'Unione Italiana delle Camere di commercio, in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001 e C.F. 01484460587, rappresentata dal Segretario Generale \_\_\_\_\_

*da una parte*

**E**

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di **BOLOGNA**, in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata dal Segretario Generale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, cod. fis. \_\_\_\_\_

*dall'altra parte*

**VISTO**

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2 "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge*";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 "*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*", ed in particolare l'art. 5 per i controlli casuali sugli strumenti in servizio e l'art. 6 per l'attività di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea;
- il Decreto 23 febbraio 2023 "*Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361*"

**CONSIDERATO**

- che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito Ministero) esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e svolge attività di indirizzo in materia di servizi metrici;
- che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni vigilanza e controllo ai sensi del DM 93/2017 nonché delle predette normative settoriali;



- che l’Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell’art. 7 della legge n. 580 29 dicembre 1993 e s.m.i.;
- che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela dei consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese
- che per il 2024 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo in tema di metrologia legale;
- che la convenzione tra il Ministero e l’Unioncamere del 20 dicembre 2019 “Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori” prevede, nell’art. 2, la realizzazione di programmi settoriali in tema di metrologia legale e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 22 giugno 2023 il Ministero e l’Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo da ultimo aggiornato il 22 febbraio 2024 per definire i programmi di vigilanza e controllo sugli strumenti di misura e correlate attività trasversali e di supporto;

### **ART. 1 OGGETTO.**

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un piano nazionale di vigilanza relativo all’annualità 2024 e finalizzato ad eseguire le seguenti attività:

- 1) i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del D.M. 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verifica periodica svolte dagli organismi abilitati.
- 2) l’acquisto dello strumento di controllo delle carte officina in uso presso i centri tecnici operanti sui tachigrafi.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO.**

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un’uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall’Unioncamere, con l’ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

- a) **Piano di vigilanza del mercato e rapporto convenzionale con le Camere di commercio**  
Unioncamere, d’intesa con il Ministero, predispose il piano nazionale di vigilanza e definisce i correlati piani locali di vigilanza del mercato. Unioncamere elabora e trasmette alle Camere di commercio una proposta di convenzione, concordando la tipologia e la portata dell’impegno che ogni Camera intende assumere nell’ambito dell’accordo, l’entità delle risorse da trasferire e le modalità di rendicontazione.  
Unioncamere mette a disposizione di ciascuna Camera di commercio un servizio di assistenza in back office ed un servizio di posta elettronica dedicato assistenza.vigilanza@dintec.it.

**b) Iniziative formative**

Unioncamere procede alla realizzazione di specifiche iniziative di formazione per l'utilizzo strumento di controllo delle carte officina in uso presso i centri tecnici operanti sui tachigrafi nell'ottica di perseguire una maggiore omogeneità di approccio nella realizzazione delle ispezioni.

**c) Predisposizione di strumenti per la rendicontazione**

Unioncamere predisporrà gli strumenti informatici per la rendicontazione delle attività al fine di garantire la qualità dei dati e agevolare l'orientamento delle successive programmazioni delle attività di vigilanza.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività.

**a) Attività ispettive**

La Camera di commercio svolge i controlli casuali assegnati.

**b) Rendicontazione**

La Camera di commercio effettua la rendicontazione delle attività svolte nei tempi e con le modalità che saranno indicate da Unioncamere.

**ART. 3 I CONTROLLI NEL SETTORE DELLA METROLOGIA LEGALE.**

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza rimborsate con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Nell'ambito di ciascuna ispezione sono svolti i seguenti controlli:

- controlli visivo e documentali, svolti in autonomia dalle Camere di commercio;
- prove metrologiche. Per i controlli casuali le prove metrologiche sono svolte in autonomia dalle Camere di commercio ovvero con l'ausilio di un organismo di verifica periodica.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo almeno due diversi di strumenti.

**ART. 4 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.**

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene a conclusione delle attività, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Unioncamere.

**ART. 5 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.**

Entro il 30 giugno 2024 la Camera trasmette, all'indirizzo PEC unionamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

**ART. 6 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.**

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.



Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

### **ART. 7 DURATA.**

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2024, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

I controlli dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2024 e le correlate spese dovranno essere sostenute e liquidate entro tale termine.

Possono formare oggetto di rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° ottobre 2023 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

### **ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.



Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**  
Il Segretario generale

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**  
Il Segretario generale



**ALLEGATO N. 1**  
**PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO**  
**“METROLOGIA LEGALE”**

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1 Criteri di rimborso.

Attività	Rimborso	Note
Controllo casuale	€ 500,00	rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA su 2 strumenti

L'importo del rimborso forfetario, pari a euro 500,00 per ispezione, si intende comprensivo del costo dell'accertamento per gli strumenti oggetto di controllo, del costo del trasferimento del personale presso l'operatore economico, nonché dell'eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova. Gli eventuali costi, eccedenti il predetto importo massimo, sono sostenuti dalle Camere.

Tab. 2 Piano locale di vigilanza

CCIAA		ISPEZIONI		RIMBORSO MASSIMO TOTALE
Numero	Tipologia prodotto	Rimborso forfetario per ispezione		
6	Controlli casuali	€ 500,00	€ 3.000,00	

**ALLEGATO N. 2**  
**RIMBORSO COMPLESSIVO**

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di **BOLOGNA** è pari a euro 3.000,00 (IVA inclusa) per le attività di controllo.

**Il Segretario Generale**  
**Giada Grandi**

**Il Presidente**  
**Valerio Veronesi**